



C/2024/4290

15.7.2024

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 maggio 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landgericht Berlin – Germania) – VT, UR / Conny GmbH**

(Causa C-400/22 ⁽¹⁾, Conny)

(Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Articolo 8, paragrafo 2 – Contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici – Obblighi d'informazione gravanti sul professionista – Ordine che implica un obbligo di pagamento – Ordine inoltrato mediante l'attivazione di un pulsante o di una funzione analoga su un sito Internet – Obbligo del professionista di apporre su tale pulsante o su detta funzione analoga la dicitura “ordine con obbligo di pagamento” o una formula analoga – Obbligo di pagamento condizionato)

(C/2024/4290)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Berlin

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: VT, UR

Resistente: Conny GmbH

Dispositivo

L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l'obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l'obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un'ulteriore condizione.

⁽¹⁾ GU C 408 del 24.10.2022.